

Disastri naturali e responsabilità penale

Cambiamento climatico, resilienza sociale
e just culture

a cura di

F. D'Alessandro, M. Catino, L. Ferraris, M. Pelissero



Giappichelli

© Copyright 2026 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1940-4

ISBN/EAN 979-12-211-8431-0 (ebook - pdf)

ISBN/EAN 979-12-211-8432-7 (ebook - epub)

Finanziato con fondi MUR – PNRR per la Missione 4, Componente 2, investimento 1.1. Avviso 1409/2022, Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. Climate change - Prot. P2022XWYRS - CUP J53D23019070001.



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

pag.

Introduzione

Francesco D'Alessandro, Maurizio Catino,
Luca Ferraris, Marco Pelissero

XVII

Sezione Prima

Il problema dell'imputazione penale di fronte ai disastri naturali

Capitolo I

Scorretta gestione dei rischi e interazioni non concorsuali

La responsabilità penale di fronte ai disastri naturali.

Premesse e criticità

Donato Castronuovo	5
1. Premesse	5
2. Una (scontata) premessa metodologica	6
3. Alcune premesse definitorie: a) quanto è naturale un disastro naturale?	7
4. (segue): b) Rischi o pericoli?	8
5. (segue): c) Evento calamitoso "con" e "senza" preavviso	10
6. (segue): d) Forme "distali" e "prossimali" di prevenzione	11
7. Una premessa comparativa: il rischio di sovrautilizzazione del diritto penale	12
8. Criticità riguardanti i criteri di imputazione penale	14
9. Le diverse forme (omissive o commissive) di condotte in caso di disastri naturali	15

	<i>pag.</i>
10. Selezione dei soggetti responsabili all'interno delle agenzie deputate alla gestione dei rischi di disastro naturale	17
11. La deformazione dei criteri oggettivi e soggettivi di imputazione (cenni)	19
12. Osservazioni finali	20

Iper-complessità della funzione di tutela dai disastri naturali e difficoltà d'individuazione delle posizioni di garanzia

Davide Bianchi 23

1. L'“estrazione” di posizioni di garanzia in ipotesi di disastri naturali: un lavoro più complesso di quel che appare	23
2. L'iper-complessità del Servizio nazionale della protezione civile	26
3. Il livello della legislazione statale: molti obblighi, pochi propriamente individuali	27
4. Il livello delle fonti regionali e comunali: identificazione e plasmazione degli obblighi di garanzia	32
5. Obblighi di garanzia “tangenziali”	36
6. Cenni conclusivi sull'unitarietà delle posizioni di garanzia e sul concorso omissivo colposo	38

Il cambiamento climatico tra controllo penale e percezione del rischio. Interazioni non concorsuali e aumento del rischio

Salvatore Dovere 41

Capitolo II

Attività ad alta complessità tecnica: problemi di autoresponsabilità e concorso colposo

Autoresponsabilità e concorso colposo nella gestione di attività ad alta complessità tecnica

Paolo Veneziani 59

1. Il principio di autoresponsabilità: cenni su fondamento e limiti	59
2. Autoresponsabilità e principio di affidamento: un denominatore comune?	64

	<i>pag.</i>
3. Gestione di attività ad alta complessità tecnica e cambiamento climatico	66
4. La raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni dirette a prevenire eventi dannosi in caso di calamità naturali: i rischi sul versante penale	68
5. <i>Flood risk assessment and management</i> e intelligenza artificiale	73
6. Omissioni e ritardi nella gestione dei flussi informativi tra posizioni di garanzia, causalità psichica, concorso colposo e autoresponsabilità	75

Autoresponsabilità e concorso colposo nell'espletamento di attività di protezione civile ad alta complessità

Eugenia Serrao	79
1. Premessa	79
2. Autoresponsabilità nel linguaggio giurisprudenziale	80
2.1. Autoresponsabilità e principio di affidamento	80
3. Principio di affidamento e attività ad elevata complessità tecnica	81
4. Autoresponsabilità e concorso colposo	81
5. L'area di rischio	82
6. La casistica	83
7. Teoria del rischio e attività connotate da elevata tecnologia	84
8. L'obbligo di informazione	86
9. Osservazioni conclusive	88

Sezione Seconda

La narrazione dei disastri naturali tra diritto e scienze sociali

Informazione, comunicazione e responsabilità penale nella prevenzione dei rischi naturali e climatici

Caterina Paonessa	91
1. Informare <i>versus</i> comunicare	91
2. Il ruolo sul piano della prevenzione: dalla rappresentazione alla gestione del rischio	93
3. L'informazione del rischio tra precauzionismo e comportamento premodale	96
4. Il cambiamento climatico come banco di prova: la prevenzione pubblica e i limiti del diritto penale	99

La comunicazione mediatica su pericoli per l'incolumità pubblica

Italo Giulivo 103

Cultural Heritage Protection in the Face of Climate Change: A Green Cultural Criminology and Narrative Victimology Approach

Lorenzo Natali 111

1. Introduction 111
2. Cultural Heritage as a Social Construction of Power and Value 113
3. Toward a Complex Criminological Imagination 114
4. Climate Change, Cultural Heritage and Slow Violence 116
5. Plural Temporalities, Intergenerational Harm and the Problem of Recognition 117
6. Denial, Neutralization and the Ethical-Legal "Twilight Zone" of Heritage Harm 118
7. From Narrative Criminology to a Narrative Victimology of Cultural Heritage 119
8. Victims and Harms in Climate-Related Heritage Loss: A Typological Approach 120
9. Hurricane Katrina and the Destruction of Cultural Heritage 122
 - 9.1. Wind Energy Expansion in Sardinia: Heritage, Power and Green Transition 123
10. Bridging criminology and law: responsibility, harm and the limits of legal recognition 124
11. Conclusion: Responsibility, Justice and Ways Forward 125

Sezione Terza

La prevenzione di eventi naturali catastrofici alla luce del disastro di Rigopiano

La valanga di Rigopiano: forme di verità di un disastro

Maurizio Catino e Megi Trashaj 129

1. Introduzione 129
2. I fatti 131

	<i>pag.</i>
3. La vicenda giudiziaria	132
4. Le reazioni delle vittime e la costruzione della verità mediatica	137
5. Cosa è andato storto in termini di prevedibilità e gestione dell'evento	141
5.1. La questione della prevedibilità: cigni bianchi e cigni neri	142
5.2. Il fallimento nella gestione dell'emergenza	147
5.3. <i>Sensemaking</i>	153
5.4. Sintesi sugli errori individuali, organizzativi e inter organizzativi	154
6. Conclusioni	157
Bibliografia	160

Il disastro di Rigopiano al vaglio della Cassazione: quali insegnamenti per la prevenzione di eventi catastrofici?

Giovanni Battista Ferro 163

La valanga di Rigopiano irrompe in Cassazione: una sentenza dotta che non risparmia *stress* alle categorie penalistiche

Gianfranco Martiello 177

1. Diritto penale “delle catastrofi” e sensazioni di inanità delle categorie penalistiche alla luce della prassi applicativa 177
2. L’allocazione della responsabilità penale in prospettiva diacronica e funzionale: qualche dubbio sui *dicta* della Corte 182
3. La colpevolezza colposa e l’esigibilità del comportamento cautelare doveroso 186
4. Prospettive future: esigenza e riforma del Codice della protezione civile 189

La prospettiva della responsabilità per omissione colposa nella pronuncia della Corte di cassazione sul disastro di Rigopiano

Antonella Massaro 191

1. La prospettiva della Corte di cassazione nel caso Rigopiano: allontanarsi, per vedere più nitidamente 191
2. I meccanismi da cui deriva l’allontanamento prospettico nella ricerca delle condotte penalmente rilevanti 192
3. Il rischio di disallineamento tra obbligo di garanzia e regola cautelare 194
4. Dalla colpa individuale a quella plurisoggettiva: presupposti e limiti della cooperazione colposa 197
5. “Bias (o fallacia) della colpa grave” e possibili rimedi sistematici 202

Problematiche e prospettive aperte a fronte della recente giurisprudenza in tema di impedimento plurisoggettivo

Alessandro Provera 203

1. Un punto fermo e un problema aperto 203
2. La delimitazione del campo di indagine 208
3. Cenni al dibattito dottrinale e a due pronunce in materia di poteri indiretti o organizzativi 211
4. Una prima messa a punto: il o i poteri 215
5. 'Cambiare cavalcatura'. Parziale abbandono della responsabilità penale della persona fisica 216
6. Prevenire più efficacemente l'offesa. Spunti per una riforma 218

Sezione Quarta

Lezioni apprese e prospettive future

Il disastro di Rigopiano come *case study*: quali spazi per la colpa di organizzazione nelle strutture pubbliche?

Federico Consulich 223

1. I tre temi centrali della sentenza della Cassazione sul disastro di Rigopiano 223
2. I tipi di evento avverso e l'inesigibilità colpevole 224
3. L'impedimento plurisoggettivo: frammentazione della *Garantenstellung* o adempimento mediante organizzazione? 228
 - 3.1. La condotta doverosa del garante: la pianificazione organizzativa 230
4. Concorso colposo e organizzazioni complesse 233
 - 4.1. La costruzione del giudizio controfattuale in caso di impedimento frazionato 234
5. La colpa di *organizzazione* in ambito pubblico 238
 - 5.1. La colpa dell'*organizzatore* 240
6. Sintesi: la pianificazione organizzativa e il 'travaso di cautele' dall'ente all'esponente nelle attività complesse a regime pubblicistico 242

pag.

Le posizioni di garanzia nel sistema di protezione civile tra poteri impeditivi e poteri sollecitatori. Prove di dialogo in dottrina e giurisprudenza

Marco Pelissero

247

1. Il complesso intreccio tra categorie giuridiche nell'accertamento della responsabilità penale dei funzionari di protezione civile 247
2. L'articolazione normativa: la sovrapposizione tra sfere di competenza 250
3. Posizioni di garanzia e titolarità di poteri impeditivi: una riflessione sulla struttura del reato omissivo improprio 254
4. Poteri impeditivi e poteri sollecitatori nel contesto dell'organizzazioni complessa della protezione civile 260
5. Le posizioni assunte dalla Corte di cassazione nella sentenza Rigo-piano: dall'antinomia ad un dialogo di convergenza tra dottrina e giurisprudenza 263
6. I limiti dell'indagine sulla titolarità delle posizioni di garanzia e la necessità di trovare correttivi su altri versanti 266

Analisi delle variazioni del tasso di allertamento regionale a seguito di procedimenti giudiziari a carico del sistema di protezione civile

Luca Ferraris, Marco Altamura, Luca Molini

269

1. Premessa 269
2. Il caso Calabria 272
3. Il caso Marche 274
4. Il caso Liguria 276
5. Conclusioni 278

La protezione civile "difensiva": una proposta di ragionevole rideterminazione della responsabilità colposa

Francesco D'Alessandro

281

1. Cambiamento climatico e rischio penale nelle attività di protezione civile 281
2. Le indicazioni ricavabili dalla casistica, quanto a dimensioni e tipologie del fenomeno di criminalizzazione 287
3. La protezione civile "difensiva": le lezioni apprese dal contrasto al fenomeno della medicina difensiva 289

	<i>pag.</i>
4. La necessità di una delimitazione dei confini della responsabilità penale degli operatori di protezione civile: il limite della colpa grave	293
5. Una rideterminazione ragionevole e non discriminatoria, a tutela di fondamentali beni giuridici della collettività	299

Quali risposte per le vittime di calamità naturali? Possibilità e limiti dell'attuale disciplina della giustizia riparativa

Davide Amato	303
--------------	-----

1. Premessa: linee evolutive nello studio della responsabilità per la gestione dei rischi naturali	303
2. Calamità naturali e responsabilità penale: prime indicazioni dall'analisi dei procedimenti	306
3. L'inefficiente tutela delle vittime (delle calamità naturali) in sede processuale	309
4. Una "nuova" risposta ai bisogni delle vittime: la giustizia riparativa	313
5. Quali possibili scenari evolutivi per la giustizia riparativa in risposta ai bisogni delle vittime delle calamità naturali?	318

La tutela del patrimonio culturale e il ruolo della protezione civile nell'era del cambiamento climatico

Lucia Maldonato	321
-----------------	-----

1. Premessa	321
2. Il rischio per il patrimonio culturale, tra <i>tangible and intangible cultural heritage</i>	324
3. Le sollecitazioni sovranazionali in tema di <i>disaster preparedness</i> e <i>disaster management</i>	326
4. Il sistema di protezione civile e l'attività di tutela del patrimonio culturale	330
4.1. Il ruolo della comunità colpita e il contributo della psicologia dell'emergenza	332
5. Osservazioni conclusive, tra nuove forme di responsabilità e responsabilizzazione dei soggetti pubblici	334

pag.

Eventi sismici, protezione civile e responsabilità penale. Il ciclo del rischio tra prevenzione, gestione dell'emergenza e ripresa

Maurizio Riverditi	337
1. Prevenzione: monitoraggio e classificazione sismica	337
1.1. Funzioni del Dipartimento della protezione civile nel Sistema Nazionale di Allertamento Sismico	337
1.2. Monitoraggio sismico, INGV e costruzione degli scenari di rischio	338
1.3. Classificazione sismica OPCM 3274/2003 e pianificazione locale	340
1.4. La qualificazione penalistica della classificazione sismica come "autonoma" regola cautelare	341
1.5. (segue): obblighi di verifica della vulnerabilità e posizioni di garanzia dagli edifici strategici alla generalità degli interventi edilizi. Inquadramento	343
2. In particolare: il rispetto della normativa antisismica edilizia. Le <i>Norme tecniche</i> per le costruzioni e integrazione con la programmazione DPC	346
3. Programmazione della mitigazione dell'evento e responsabilità omisiva: inquadramento	347
3.1. Elaborazione dei piani di emergenza e scenari di rischio	349
3.2. Autoprotezione comunale, pianificazione locale e formazione sotto l'egida del DPC	350
4. Gestione dell'evento: allertamento e ruolo del DPC nazionale dalla programmazione delle attività urgenti al ripristino della "normalità"	351
4.1. Istituzione e direzione della Di.Coma.C.	352
4.2. Coordinamento COC/COM e soccorso	353
4.3. Ripresa delle attività ordinarie e superamento dell'emergenza	354

La valanga di Rigopiano irrompe in Cassazione: una sentenza dotta che non risparmia *stress* alle categorie penalistiche *

Gianfranco Martiello

Sommario: 1. Diritto penale “delle catastrofi” e sensazioni di inanità delle categorie penalistiche alla luce della prassi applicativa. – 2. L’allocazione della responsabilità penale in prospettiva diacronica e funzionale: qualche dubbio sui *dicta* della Corte. – 3. La colpevolezza colposa e l’esigibilità del comportamento cautelare doveroso. – 4. Prospettive future: esigenza e riforma del Codice della protezione civile.

1. Diritto penale “delle catastrofi” e sensazioni di inanità delle categorie penalistiche alla luce della prassi applicativa

Non posso anche io che ringraziare gli organizzatori per l’invito che mi è stato gentilmente rivolto a partecipare a questa iniziativa scientifica, che, nella mia personale prospettiva, vanta quantomeno due significativi meriti.

In primo luogo, mi è sembrato particolarmente indovinata la formula di questo incontro, ossia quella della tavola rotonda tra studiosi, che vede però coinvolti anzitutto – anche in ordine sequenziale – cultori di quelle discipline chiamate a studiare la genesi e la possibile prevenzione di quegli stessi eventi naturali a carattere catastrofico di fronte ai quali, poi, il diritto penale si interroga, alla ricerca delle possibili responsabilità di coloro che tali accadimenti avrebbero dovuto e potuto impedire. Ritengo infatti che, agli occhi del penalista, le iniziative che tendono a coinvolgere i plurimi saperi scientifici coinvolti nello spiegare le dinamiche di

* Si tratta della relazione, integrata da minime note bibliografiche, che l’Autore ha svolto all’incontro interdisciplinare di studi «*Il disastro di Rigopiano al vaglio della Cassazione: quali insegnamenti per la prevenzione di eventi catastrofici?*», tenutosi il 10 settembre 2025 a Savona, quale iniziativa nell’ambito del Progetto PRIN-PNRR (2023-2025) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal titolo «*Climate change, catastrophic events, risk management and accountability: building a just culture for a disaster resilient society*» e diretto dal Prof. Francesco D’Alessandro.

verificazione dei suddetti eventi dannosi risultano assai preziose per almeno per due motivi:

a) dal punto di vista del metodo, poiché la loro struttura rompe quella fisiologica “circolarità” che è propria di ogni incontro che si svolga tra i soli cultori di una medesima disciplina, durante i quali – e non è certo colpa di nessuno, perché a nessuno può essere imposta una costante originalità – non è raro ascoltare ciò che, magari con altre parole, si è già avuto modo di leggere altrove;

b) ma soprattutto, perché esse rendono concreto ed attuale ciò che di certo ognuno di noi ha ben presente e probabilmente ricorda agli studenti già nella prima lezione di ogni corso istituzionale di diritto penale che tiene, ovverosia che quest’ultimo non è un’autentica «materia», e cioè un campo omogeneo di rapporti giuridici, ma un «modo di disciplina» di più materie¹: e sono appunto queste ultime a costituire l’irrinunciabile bagaglio conoscitivo con il quale il criminalista non può evitare di confrontarsi, tanto più in determinati e specialistici settori di intervento della pena. Ed invero, appare difficile negare come il diritto penale così detto «dei disastri»², naturali o tecnologici che siano, o «delle calamità» che dir si voglia³, di cui si sente ormai diffusamente parlare, rappresenti proprio uno di quegli ambiti nei quali il pratico operare di istituti di «Parte generale» come la «causalità», la «posizione di garanzia» e la «colpa», giusto per limitarsi a quelli più di frequente *ivi* tirati in ballo, dovrebbero nutrirsi di quei saperi tecnici che studiano la genesi e le dinamiche evolutive di quegli stessi mega-eventi del cui mancato impedimento il diritto penale pretende poi di chiamare a rispondere specifici soggetti. E beninteso, non si tratta di attualizzare surrettiziamente, paludandole sotto più moderne ed accattivanti vesti, arcaiche concezioni sanzionatorie del diritto penale, bensì di preservare al meglio le esigenze di legalità, tipicità e colpevolezza del reato espresse dal sistema, che solo il contributo dei saperi scientifici di settore può assicurare – o comunque meglio assicurare⁴ – rispetto al preteso “senso comune”, dietro a cui si nasconde l’intuizionismo giudiziario⁵.

¹ In questo senso, da ultimo, v. F. GIUNTA, *Ghiribizzi penalistici per colpevoli. Legalità, “mala-legalità”, dintorni*, ETS, Pisa, 2019, 73.

² Così, A. PROVERA, *L’intreccio e la successione delle posizioni di garanzia nel diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2025, 6.

³ Cfr. D. AMATO, *Diritto penale delle calamità naturali*, in *Enc. Treccani on line*, 2019.

⁴ Come noto, infatti, anche la scienza, sebbene laicamente circondata da un’aura di “oggettività”, quando fa ingresso nel processo penale sotto forma di «prova scientifica» diviene spesso essa stessa disputabile: al riguardo, e per tutti, v. il volume collettaneo *Scienza, diritto e processo penale nell’era del rischio*, a cura di A. Amato, G. Flora, C. Valbonesi, Giappichelli, Torino, 2019, spec. 3 ss. e 147 ss.

⁵ Sul rapporto tra scienza, senso comune ed intuizionismo giudiziario, v. per tutti R. PALAVERA, *Scienza e senso comune nel diritto penale. Il ricorso problematico a massime di esperienza circa la ricostruzione della fattispecie tipica*, ETS, Pisa, 2017, spec. 41 ss., 102 ss., 193 ss. e 245 ss.

In secondo luogo, è naturalmente la scelta dello specifico oggetto di questo incontro, ovvero sia la sentenza resa dalla Suprema Corte sul disastro di Rigopiano, a rendere interessante l'odierna tavola rotonda. Al riguardo, però, si impone da parte mia una preliminare professione di sincerità, che si ricollega proprio a quanto appena detto: devo infatti “confessare” che non mi sono mai occupato *ex professo* dei risvolti penali di terremoti, alluvioni, valanghe, ecc., sebbene ormai essi risultino sempre più emergere nelle indagini condotte dalle Procure italiane, e quindi poi nei processi. Nell'approcciarmi a questo tema, infatti, mi ha da sempre pervaso una sensazione di disagio, provocata dalla constatata inadeguatezza di alcune nostre categorie concettuali a contenere l'immensità di scala dei fenomeni ai quali anche la sentenza predetta allude, il loro «gigantismo», per dirla con Cesare Pedrazzi⁶, e ciò se non al prezzo di una parziale abiura di certi canoni della nostra disciplina ai quali, lo premetto, sono affezionato.

In una società come è ormai quella odierna, nella quale l'opinione pubblica, amplificata dai *social media*, pretende comunque dal giudice penale la condanna di un colpevole per ogni e qualsiasi accadimento che crei una vittima riconosciuta⁷, “la scarpa deve calzare al piede”, anche se questo significa accomiarsi dal canone penalistico o dal sapere scientifico, anche laddove quest'ultimo fosse disponibile. Ma, a ben vedere, così ragionando si espone a concreto rischio la profonda ed irrinunciabile componente *umanizzante* della nostra disciplina⁸, e precipuamente l'esigenza che il rimprovero penale continui davvero a riguardare il contegno dell'uomo, considerato nelle sue riconosciute «grandezze» ma anche nelle sue ineliminabili «miserie» gnoseologiche⁹, evitando di sovrapporvi le aspettative comportamentali di un immaginifico quanto totipotente *superuomo*, che finiscono per assecondare forme di responsabilità da posizione, ataviche pretese sociali all'ottenimento di un capro espiatorio sul quale riversare la sete collettiva di Giustizia¹⁰. Ed è infatti questo, nella sostanza, il pericolo che sembra manifestarsi con una certa ricorrenza proprio laddove sia con il diritto penale che si cerchi di fronteggiare i

⁶ Si veda, sebbene in altro ambito, C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica, industria e commercio (Delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano, 1965, 281.

⁷ Di «atteggiamento collettivo», di «idea corrente» che portano poi a ritenere che «se c'è una vittima, c'è sempre un colpevole penalmente perseguibile» parla icasticamente V. COLETTI, *La pretesa del superuomo e l'indulgenza verso la natura nel diritto moderno*, in *Discrimen*, 18 aprile 2024, 8.

⁸ Il riferimento è, chiaramente, a F. MANTOVANI, G. FLORA, *Diritto penale, Parte generale*, 13^a ed., Cedam, Padova, 2025, XXV-XXVI, XXXIX ss., 11 ss.

⁹ In ambito filosofico, e con specifico riguardo ai limiti delle scienze umane, v. P. NICOLE, *Miseria dell'uomo* (trad. it. di M. Lanterna), Macerata, 2019, cap. VII (23 ss.), nonché, in posizione di più radicale scetticismo, B. PASCAL, *Miseria e grandezza dell'uomo* (trad. it. di A. Omodeo), Milano, 1935, cap. I (21 ss.).

¹⁰ In questo senso, v. da ultimo il chiaro discorso socio-giuridico di V. COLETTI, *La pretesa*, cit., 1 ss., che muove dal processo alla sindaca di Genova per l'alluvione del duemila e undici.

rischi di origine naturale ai quali, oggi forse più di ieri, siamo tutti esposti.

In questa prospettiva, e guardando soprattutto alla giurisprudenza, espressiva appare ad esempio la così detta «sentenza Grandi Rischi», resa come noto dalla Suprema Corte a conclusione della vicenda giudiziaria originata dal terremoto che colpì L'Aquila nel duemila nove, giusto per rimanere nel medesimo e sfortunato ambito regionale del caso di Rigopiano. Sebbene, infatti, tale pronuncia abbia comunque ridimensionato significativamente il numero di coloro che in primo grado furono invece riconosciuti penalmente responsabili del decesso dei cittadini aquilani morti sotto le macerie del terremoto, essa non è però apparsa insensibile alle sirene di un certo agnosticismo scientifico, che, assicurando al giudice un'ampia discrezionalità valutativa, lo pone nella più favorevole condizione per rispondere alle istanze sociali di pena, in genere molto forti proprio in caso di disastri e calamità, anche se di origine naturale. Di siffatta tendenza, invero, si rinviene traccia anzitutto nella ricostruzione che la Corte ha offerto della così detta «causalità psichica». Da quest'ultima i giudici paiono infatti estromettere le scienze psicologiche, ritenute in tale contesto soltanto «stimolanti teorie metafisiche», a tutto vantaggio della considerazione di meno stringenti (per il Collegio, s'intende) «generalizzazioni che regolano d'ordinario la vita dell'uomo», sebbene esse – per stessa ammissione dei giudici – possono alla fine risultare «incerte e vaghe, proprio perché esprimono generalizzazioni di senso comune e non leggi scientifiche». Ma, per l'appunto, sono state proprio tali «generalizzazioni» abduttive – e non già le acquisizioni della moderna psicologia della comunicazione – che hanno consentito alla Corte di assumere come esistente la correlazione causale fra il messaggio rassicurante lanciato alla popolazione dal Vice Capo della Protezione Civile e la dismissione delle cautele da parte di quei cittadini che poi troveranno la morte a seguito del crollo delle proprie case.

E cosa dire, poi, dello spettro di prevedibilità/evitabilità dell'evento, fondante la regola cautelare violata, che la «sentenza Grandi Rischi» attesta non già sulla soglia della certezza scientifica o sulla probabilità, bensì su quella assai più lasca del «quanto meno possibile sulla base di elementi d'indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure solo di consistenza empirica e non scientifica», aprendo così di fatto, e nonostante le contrarie dichiarazioni di principio, al precauzionismo¹¹: concessione, questa, spesso però inevitabile laddove a venire

¹¹ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 2015, Barberi e altri, in *Foro it.*, 2017, II, 149 ss., con nota adesiva di C. BRUSCO, *Il principio di precauzione nell'ordinamento penale. La causalità psichica*, ma v. spec. 187 e 161-162. In dottrina, per un approccio critico alla sentenza relativamente ai punti richiamati nel testo, v. C. VALBONESI, *Terremoti colposi e terremoto della colpa. Riflessioni a margine della sentenza "Grandi Rischi"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, spec. 1502 ss. e 1515 ss., L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico fra regola cautelari "aperte" e causalità psichica*, in *Giur. it.*, 2016, 1228 ss., G. FORNASARI, *Un processo alla scienza? Il penalista di fronte alle questioni dogmatiche e agli spunti di novità della vicenda giudiziaria aquilana*, in AA.VV.,

all'attenzione del diritto penale siano macro-eventi di origine naturale¹².

Del resto, che le esigenze della modernità spingano fortemente il «diritto» a tornerci *ex post* sul «fatto», che preme così sui contorni degli schemi predeterminati del primo, è ben chiaro anche in dottrina. Non è un caso, ad esempio, che in una recente monografia dedicata ad un istituto di «Parte generale» che sempre più spesso la “giurisprudenza dei disastri” richiama, ossia quello del concorso di persone nel reato colposo, l'Autore abbia avvertito la necessità di inserire *ab initio* un apposito paragrafo dedicato al «metodo», e significativamente intitolato alla contrapposizione tra «pragmatica» e «dogmatica», e cioè al confronto tra un approccio – il primo, preferito – che «guarda[...] al fenomeno empirico-criminologico [...], per poi stabilire una corretta dinamica delle norme» ed un altro – il secondo, respinto – che invece «prende[...] le mosse da alcuni principi di fondo, [li] declina entro le categorie penalistiche e poi ricondu[ce] ad esse il fatto»¹³. Certo, non bisogna essere così ingenui da ignorare che i principî e gli istituti giuridici “in purezza”, così come distillati dalla dogmatica, non vivono se non nell'empireo delle geometriche fantasie, tanto che oggi nessuno dubita seriamente che il «fatto» contami il «diritto» nella sua fase applicativa, come ormai da tempo ha dimostrato Hassemer¹⁴. Il punto è, semmai, quello di ricercare un ragionevole equilibrio tra le esigenze della realtà, che reclama una disciplina giuridica, ed i limiti che siamo disposti a riconoscere allo strumento che quest'ultima è chiamato a fornire, e che nel nostro caso dovrebbero sempre essere, al di là delle forme dogmatiche degli istituti, le garanzie libertarie ad essi sottese.

Certo è che per amore di pur care “geometrie concettuali” non ci si può sottrarre al dibattito, magari professando il disimpegno del diritto penale da vicende che scuotono così in profondità l'opinione pubblica. Ben venga, quindi, un confronto sul disastro di Rigopiano e sulla conseguente sentenza resa dalla Corte di legittimità¹⁵, che, almeno in alcuni suoi *dicta*, sembrerebbe confermare quel processo di

Processo alla scienza, a cura di R. Borsari, Padova University Press, Padova, 2016, spec. 80 ss., A. AMATO, *L'incertezza della scienza dei terremoti e il problema dei linguaggi: il caso del processo «Grandi Rischi» a L'Aquila*, ivi, spec. 98 ss., ma v. anche, per l'ampio dibattito che su tali ed altri punti ha originato in dottrina la sentenza qui in rilievo, la «Tavola rotonda» dal titolo *Colpa informativa e cautele autoprotettive nelle zone ad alto rischio sismico*, che può leggersi in *Criminalia*, 2016, 95 ss.

¹² Parla infatti icasticamente di «colpa eventuale» per descrivere in modo sintetico l'inclinazione della giurisprudenza, specie nei casi di catastrofi naturali, a declinare la prevedibilità dell'evento in termini di mero rischio dell'evento stesso, G. CIVELLO, *La “colpa eventuale” nella società del rischio. Epistemologia dell'incertezza e verità “soggettiva” della colpa*, Giappichelli, Torino, 2013, spec. 137 ss. e 159 ss., ed ivi ulteriori riferimenti anche giurisprudenziali

¹³ Cfr. F. CONSULICH, *Il concorso di persone nel reato colposo*, Giappichelli, Torino, 2023, 4-5.

¹⁴ Il riferimento è, chiaramente, alla nota «spirale ermeneutica» di W. HASSEMER, *Fattispecie e tipo. Indagini sull'ermeneutica penalistica* (trad. it. di G. Carlizzi), ESI, Napoli, 2007, spec. 166 ss.

¹⁵ Si tratta, precipuamente, di Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2024, n. 9906, che può leggersi in allegato originale – al quale ci si riferirà nel testo – in *Sist. pen.*, 22 maggio 2025, con nota di D.

“adeguamento” del diritto al fatto al quale si è appena accennato, ma sul quale è necessario che la dottrina continui a discutere, anche a costo di apparire come la proverbiale «*vox clamantis in deserto*».

Da parte mia, in questo breve intervento mi limiterò:

– ad alcune suggestioni sulla distribuzione delle responsabilità penali che la Corte ha operato specie con riguardo ai vertici regionali della protezione civile, rinviando poi alle altre relazioni il necessario approfondimento anche dei precipui istituti di «Parte generali» coinvolti dal discorso ascrittivo delle varie responsabilità penali svolto dai giudici di legittimità¹⁶;

– ad una puntualizzazione relativa al tema della colpevolezza colposa, ed in specie a quello della «esigibilità» del comportamento cautelare doveroso, che forse è rimasto un paco ai margini della riflessione innescata dalla pronuncia sul disastro di Rigopiano.

2. L'allocazione della responsabilità penale in prospettiva diacronica e funzionale: qualche dubbio sui *dicta* della Corte

Si afferma forse l'ovvio ove si premetta al discorso sulla eventuale responsabilità penale individuale per eventi disastrosi che esiste disastro e disastro, che vi è prevedibilità e prevedibilità dello stesso, che si prospettano condotte remote rispetto all'evento esiziale, condotte temporalmente ad esso più vicine e condotte addirittura sincroniche al medesimo, ovverosia, in altri termini, che sono prospettabili contegni dell'uomo che dimostrano una efficienza causale più chiara e diretta rispetto alla produzione dell'evento catastrofico e condotte che si fa più fatica a porre in diretto rapporto causale e psicologico con quest'ultimo, magari proprio perché da esso molto distanti nel tempo. Di questa possibile varietà, il caso di

QUARANTA, *Il problema non è la caduta (della valanga), ma l'atterraggio (del sistema di prevenzione): la cassazione sul disastro di Rigopiano, tra gestione (anticipata) del rischio ed esigenza della condotta doverosa*. Nel momento in cui si scrive, la sentenza può leggersi anche in *Foro it.*, 2025, II, 380, con nota di M.F. CARRIERO, *La Cassazione sul disastro di Rigopiano: la gestione di eventi "imprevisti" a realizzazione istantanea o immediata da parte di "organizzazioni complesse"*, in *ntplusdiritto.ilsole24ore.com*, 13 marzo 2025, con nota di F. MACHINA GRIFEO, *Tragedia di Rigopiano, nuovo processo per accertare la catena delle responsabilità*, ed in *altalex.com*, 3 aprile 2025, con nota di L. DELLA RAGIONE, *La sentenza della Cassazione sul disastro di Rigopiano*.

¹⁶ Oltre alle note a sentenza richiamate alla nota precedente, per un'ulteriore indagine sugli specifici istituti di «Parte generale» affrontati dottamente dalla pronuncia in rilievo, e che suggeriscono, qui, di limitarsi ai soli e generalissimi rilievi che seguono nel testo, v. M. CAPUTO, *Una questione di metodo: l'individuazione delle responsabilità penali nella tragedia dell'hotel "Rigopiano"*, in *ius penale*, 13 giugno 2025, D. CASTRONUOVO, *gestione "organizzata" del rischio di calamità. Colpa "distale" e "prossimale" alla luce della sentenza della cassazione sul disastro di Rigopiano*, in *Arch. pen. web*, 15 settembre 2025, A. PROVERA, *L'intreccio*, cit., 60 ss.

Rigopiano risulta paradigmatico, avendo in effetti la Corte ricostruito da un punto di vista storico-diacronico la lunga catena di fatti e comportamenti antecedenti e concomitanti all'evento valanghivo, e quindi poi distribuito la responsabilità penale su più livelli organizzativi degli enti pubblici che in tale vicenda ha ritenuto di coinvolgere risalendo la suddetta sequenza.

In questa prospettiva, mi limito a segnalare alcuni passaggi logico-argomentativi della sentenza sui quali, a mio modesto giudizio, occorre soffermare l'attenzione.

A) La Corte, ad esempio, riprendendo peraltro la normativa in materia di protezione civile e suoi stessi precedenti, distingue con saggezza tra «eventi con preavviso», che tali sono in quanto la loro verifica è in quale modo “preannunciata” da certi segnali, ed «eventi senza preavviso», anche detti «a realizzazione istantanea o immediata», precisando ciò che è anzitutto il buon senso a suggerire, ossia che, rispetto a questi ultimi, «si deve giocoforza puntare soprattutto su cautele *da assumere anche molto tempo prima della verifica dell'evento*» (pp. 81 e 91). È, quest'ultima, una assunzione che, come appena detto, risulta a tutta prima di assoluto buon senso, ma che poi, una volta calata nel paradigma ascrivito più ricorrente nell'ambito del “diritto penale dei disastri”, ovvero sia quello del reato omissivo improprio *colposo*, fa emergere anzitutto una questione, ossia quella della prevedibilità in concreto dell'evento, che fa parte a pieno titolo del rimprovero colposo. In altre parole: un conto è affermare che una certa attività preventiva è normativamente doverosa (nel caso di specie, penso, ad esempio, alla mappature del territorio a mezzo della predisposizione della «Carta di Localizzazione del Pericolo Valanghe» da parte della Regione e della «Carta Regionale del Pericolo Valanghe» da parte degli enti locali deputati), un altro conto è affermare che, di conseguenza, il non averla svolta renda *ipso facto* prevedibile – e punibile – la realizzazione dell'evento dannoso al quale essa si riferirebbe, tanto più se tra la cautela omessa e l'evento finale è poi intercorso un esteso lasso di tempo.

B) Conscia che il paradigma ascrivito della responsabilità penale utilizzato per larga parte degli imputati è quello del reato omissivo improprio, la Suprema Corte si intrattiene sulla configurabilità, in capo ai prevenuti, di una «posizione di garanzia», della quale essa indaga l'elemento che senz'altro più la caratterizza, ossia il «potere impeditivo» dell'evento. Ed invero, i giudici parlano esplicitamente di «poteri impeditivi», e precisano che: «non è possibile scindere concettualmente la posizione di garanzia dalla disponibilità di poteri d'impedimento dell'evento, dal momento che, diversamente, si incorrerebbe in un'antinomia»; che sarebbe infatti «inimmaginabile un garante sguarnito del potere non soltanto giuridico, ma ancor prima materiale, di incidere sul decoro fattuale che conduce alla produzione dell'evento lesivo»; che, infine, «il diritto non può obbligare qualcuno a fare ciò

che non può fare» (p. 85). E sin qui, nulla da eccepire. Ma poi la Corte si avvia su di un piano inclinato, anzitutto premettendo – con un significativo «però», che lascia intendere come il discorso si porrà a breve come eccezione rispetto ai buoni intendimenti di principio sin lì manifestati – che «soprattutto nelle strutture complesse, ove il garante non sia nelle condizioni di esercitare egli stesso, in prima persona, un dominio diretto sulle sequenze causali produttive dell’evento, egli possa e, anzi, debba esplicitare il suo potere fattuale in modo indiretto, vale a dire organizzando, coordinando, dirigendo e, se del caso, sollecitando gli organi a ciò preposti» (p. 85), e quindi infine precisando che i «poteri» poco prima definiti come «impeditivi», in realtà, ben «possono concretizzarsi anche in obblighi diversi (per es. di natura sollecitatoria) e di minore efficacia rispetto a quelli specificamente diretti ad impedire il verificarsi dell’evento, purché consentano all’agente di attivare meccanismi idonei a tal fine» (p. 86).

Tale conclusione – si dirà – non deve certo sorprendere. Gli stessi giudici relatori, infatti, specificano che a sorreggerla sussiste una «copiosa giurisprudenza di questa Corte» (p. 86), e, del resto, in dottrina è ormai ben noto come, a cominciare almeno dalla sentenza ThyssenKrupp, quando a venire in rilievo sono le organizzazioni complesse alla figura “*hard*” del (solitario) «garante», dotata di reali poteri impeditivi, il diritto vivente abbia ormai sostituito quella più scolorita e “*soft*” del «gestore del rischio», al quale non fanno direttamente capo poteri di tal fatta bensì una più sfumata attribuzione di “governo di una area di rischio”, ma a cui la pretesa punitiva può essere ugualmente rivolta¹⁷. Concordo sul fatto che «la realtà giudiziaria raramente si trova di fronte a salvagenti non lanciati, pericolanti lasciati in bilico sul crepaccio, bagnini svogliati, madri che non allattano»¹⁸, che sono gli esempi un poco frusti che, per pigrizia, continuano spesso a venire utilizzati nelle aule universitarie, ma è forse anche legittimo chiedersi se i ricorrenti discorsi sulle “ineludibili esigenze” mostrate dalla moderna tendenza allo svolgimento plurisoggettivo delle attività, sull’“inestricabile intreccio” simultaneo e/o diacronico di competenze che si registra nelle organizzazioni complesse, sull’esistenza, al loro interno, soltanto di “poteri frazionati o indiretti” in capo ai vari soggetti, ecc. siano di per sé stessi sufficienti ad obliterare, livellandola, la distinzione tra obblighi di garanzia veri e propri e posizioni soggettive limitrofe¹⁹, dietro la quale si scorgono

¹⁷ Sulla complessa tematica, v. per tutti, di recente, A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell’offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse*, Pisa University Press, Pisa, 2022, 41 ss., ed A. PROVERA, *L’intreccio*, cit., 10 ss., entrambi con richiami alla giurisprudenza ed alla ulteriore dottrina.

¹⁸ Così, D. BRUNELLI, *Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio*, Pisa University Press, Pisa, 2023, 147.

¹⁹ Per un recente riepilogo della posizione dottrinale maggiormente condivisa al riguardo, v. A. GARGANI, *Impedimento*, cit., 33 ss.

chiaramente le esigenze di legalità, determinatezza e colpevolezza di un diritto penale che voglia ancora chiamarsi garantista.

C) un'ultima nota sul nesso causale. Conosciamo tutti, per averla appresa dalla risalente ma sempre valida lezione di Paliero, la natura «doppiamente ipotetica» del giudizio causale in seno al reato omissivo improprio²⁰, quindi viene spontaneo chiedersi quanti “passaggi ipotetici” possa razionalmente sopportare questa ricostruzione per non assumere i contorni di una mera astrazione, buona soltanto per regredire la pena all'infinito. La domanda appare legittima nel momento in cui la Corte, interrogandosi sulle responsabilità del servizio di protezione civile regionale, sostiene (p. 96): «Pertanto, ove la CLPV fosse stata redatta, sarebbe stata compilata e divulgata anche la successiva CRLV, il che implica che non sarebbero stati concessi i permessi a ristrutturare l'albergo, tra il 2006 e 2008, o che si sarebbero comunque introdotte misure volte a scongiurare il rischio, come il divieto di utilizzazione della struttura nei mesi invernali». Si tratta, come appare evidente, di una catena comportamentale-causale articolata e distesa nel tempo, che rischia di ricordare la celebre canzone di Branduardi «Alla fiera dell'Est», ascoltando la quale ogni passaggio eziologico risulta via via meno credibile rispetto a quello precedente. Si noti, infatti, che nel caso di specie si sta parlando di interrelazioni amministrative, ossia di assunti rapporti causa-effetto tra il comportamento di un certo ufficio pubblico e quello che avrebbe dovuto o non dovuto tenere quello immediatamente successivo nella catena operativa di un determinato procedimento amministrativo: ma chiedo a tutti noi, che in maggioranza lavoriamo all'interno di una pubblica amministrazione, quale è il livello di “credibilità logica” che siamo disposti a riconoscere ad interrelazioni di siffatta natura? Rispetto a tali concatenazioni di fatti, il pur collaudato “meccanismo Francese” regge?

In conclusione, la domanda più generale che forse è opportuno porsi è: sino a quale limite logico-interpretativo le categorie penalistiche sono capaci di recepire i pur comprensibili *desiderata* punitivi che ogni evento calamitoso manifesta nella coscienza sociale ma anche del giudice, senza però smarrire il loro intimo connotato garantista? Ricordo anzitutto a me stesso, infatti, che la «Parte generale» del diritto penale nasce storicamente proprio con l'intento di contenere il perimetro della sanzione criminale, e questo sin dalla comparsa dei primi organici *Generalia delictorum* cinquecenteschi, i quali, a fronte del passaggio da un *droit négocié* ad un *droit imposé*, intendevano in qualche modo irregimentare, razionalizzandola con la forza

²⁰ Il riferimento è, chiaramente, a C.E. PALIERO, *La causalità dell'omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici*, in *Riv. it. med. leg.*, 1992, 821 ss.

logica delle categorie, l'emergente arroganza punitiva del «principe»²¹: *moloch*, quest'ultimo, forse oggi talvolta idealmente impersonato – specie nei casi di “disastro” – dalla stessa opinione pubblica, dal suo bisogno atavico di scovare, esporre e punire *un* colpevole. Le categorie penalistiche non sono funzionalmente neutre, ma hanno un preciso scopo funzionale: sono quindi “partigiane” e non “neutre”.

3. La colpevolezza colposa e l'esigibilità del comportamento cautelare doveroso

Non deve sfuggire, infine, un ulteriore e più specifico passaggio della sentenza, ossia quello che i giudici dedicano alla categoria della colpevolezza colposa, trattata nella sua componente rappresentata dalla così detta «inesigibilità» del comportamento doveroso, il che conferma il carattere senz'altro dotto del discorso svolto dalla Corte. Indubbio è, infatti, il merito di quest'ultima non solo di avere riassunto in modo pregevole «le coordinate dell'elaborazione teorica in tema di colpa» (p. 123 s.), mostrando così, tra l'altro, amore per la pulizia sistematica dei concetti, ma anche di avere riconosciuto e calato in essa il profilo soggettivo della «concreta esigibilità della condotta conforme a dovere, alla luce delle circostanze concrete di contesto in cui l'agente ha operato» (p. 125). Di essa i supremi giudici riconoscono, encomiabilmente, il ruolo di «categoria [...] che denota la rimproverabilità ed integra, quindi, la colpevolezza (in senso normativo) del reo, quale ultimo momento del reato», la quale si starebbe infatti «gradualmente facendo strada nella giurisprudenza [della] corte», e ciò perché ad essa andrebbe riconosciuto il merito sia di «consentir[e] di sequenziare i diversi passaggi del giudizio [sulla colpa], attuando una partizione [quella tra misura oggettiva e soggettiva] suscettibile di assicurare un tendenziale maggior rigore interpretativo», sia di «esternare una crescente attenzione per i profili, costituzionalmente rilevanti, della personalità della responsabilità penale» (p. 100): affermazioni, tutte queste, che, come si accennava, non possono che essere apprezzate²².

Sebbene i giudici sembrano volere mettere le mani avanti, premettendo che la valutazione della esigibilità si presenta come questione «molto delicata», che «comporta inevitabili margini di discrezionalità» (p. 100), essi non si sottraggono

²¹ Cfr. M. PIFFERI, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la “Parte generale” del diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2006, 22 ss. e 156 ss.

²² L'apprezzabile riferimento dei giudici, infatti, non è sfuggito in dottrina: ed invero, di porta «[non] solo aperta, ma addirittura spalancata» all'esigibilità parla entusiasticamente D. QUARANTA, *Il problema*, cit., 70, all'attribuzione di una «rinnovata linfa» all'istituto si riferisce M.F. CARRIERO, *La Cassazione*, cit., 415, mentre un «grande apprezzamento» al seppur «breve cenno» all'esigibilità esprime D. CASTRONUOVO, *gestione “organizzata”*, cit., 29.

– e forse a maggiore ragione, verrebbe da dire – alla necessità di impartire al giudice del rinvio alcune istruzioni relative proprio al suo accertamento, e ciò in relazione al vaglio della responsabilità colposa dei componenti l'Ufficio regionale della protezione civile (è di tali imputati, infatti, che i giudici si stanno occupando nella parte di sentenza che qui interessa). In tale prospettiva, la Corte attrae l'attenzione del giudice *ad quem* sulla necessità di «ricostruire i meccanismi che portano in concreto – e cioè a prescindere dalle previsioni sullo stanziamento in bilancio – ad attribuire alle articolazioni amministrative le dotazioni di organico e le somme necessarie per adempiere ai compiti istituzionali, essendo ragionevole supporre, salvo prova del contrario, che gli organi politici [...], nella gestione delle attività legislativamente previste, agiscano su sollecitazione e in raccordo con le amministrazioni [...]» (p. 100). E ciò, ancora una volta evidenziando come, «trattandosi di soggetti tenuti a raccordi e scambi informativi», sia essenziale «ricostruire le iniziative interlocutorie degli imputati, avendo anche in questo caso riguardo ai ruoli, al tempo per cui tali ruoli furono rivestiti e alle condotte di ciascuno, per verificare ed eventualmente graduare il rimprovero conseguente all'eventuale inerzia di ciascuno», e ciò «con riflessi anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio» (p. 101).

Come si anticipava, il pur breve *excursus* che la Corte ha compiuto sulla esigibilità è da salutare con vivo compiacimento. Mediante esso, infatti, da un canto i supremi giudici sembrano avvalorare, anzitutto dal punto di vista costituzionale, l'importanza sistematico-imputativa della esigibilità con riguardo alla responsabilità colposa, nell'alveo della quale – piuttosto che in altri e più discussi settori della teoria generale del reato²³ – essa sembra al meglio e più proficuamente collocarsi²⁴, specie nei casi in cui il reo operi, per l'appunto, entro organizzazioni complesse²⁵. Dall'altro, tale espresso richiamo probabilmente contribuisce ad

²³ Come noto, infatti, della «esigibilità» è stata storicamente sostenuta una rilevanza tanto quale principio generale dell'ordinamento, che ad esempio consentirebbe di ammettere scusanti non codificate, tanto quale elemento che concorre in alcune fattispecie a definire la tipicità, l'antigiuridicità o la colpevolezza (in accezione normativa): v. infatti, al riguardo, G. FORNASARI, *Il principio di esigibilità nel diritto penale*, Cedam, Padova, 1990, 53 ss. e 229 ss., e da ultimo, E. DI SALVO, *Reato colposo e principio di esigibilità*, Giuffrè, Milano, 2025, 11 ss. e 50-52, 107 ss.

²⁴ Sembra questo, del resto, l'ambito operativo dell'esigibilità che ha catturato la maggiore attenzione della recente dottrina, la quale, peraltro, non ne ha mancato di evidenziare la plurima rilevanza anche in diversi “momenti” ascrivibili e commisurativi della stessa responsabilità colposa: v., infatti, A. CANEPA, *L'imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale del rapporto tra illecito e colpevolezza*, Giappichelli, Torino, 2011, 201 ss., S. PRANDI, *L'esigibilità nel prisma della colpa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 1035 ss., M. GROTTI, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Giappichelli, Torino, 2012, 338 ss. e 397 ss., E. DI SALVO, *Reato colposo*, cit., 3 ss., 52 ss., 85 ss. Del resto, di «sede privilegiata» del «discorso sull'inesigibilità» parlava già comunque G. FORNASARI, *Il principio*, cit., 320.

²⁵ Al riguardo, v. da ultimo le considerazioni di E. DI SALVO, *Reato colposo*, cit., 104-105, secondo il quale, in siffatto contesto plurisoggettivo l'esigibilità impone di «valutare se il rimprovero contenuto

accrescere l'impatto di quella sempre più consistente giurisprudenza che promuove l'indagine sull'esigibilità del comportamento cautelare doveroso quale sensibile risposta alla richiesta anzitutto costituzionale di personalizzazione dell'addebito colposo, specie nelle sue più delicate aree fenomenologiche di maggiore incidenza statistica²⁶, essendo divenuto evidente come esso soffra ormai da tempo – e per vero non solo nell'approccio pratico-applicativo – di un eccessivo appiattimento sulla dimensione oggettiva della tipicità.

Se un rilievo sul punto lo si vuole proprio muovere alla sentenza, esso forse riguarda l'esclusione dal discorso sull'esigibilità svolto dai giudici dell'impatto che la variabile disponibilità di risorse economiche potrebbe avere sulla concreta possibilità di operare degli uffici pubblici (il che, peraltro, aveva indotto le difese di taluni imputati a sollevare addirittura una questione di legittimità costituzionale di talune disposizioni di legge), che invece, come appena visto, la Corte sembra misurare in termini di intraprese o non intraprese iniziative sollecitatorie ed informative. Ma si può comprendere, in filigrana, il timore del Collegio di sospingere il vaglio del giudice del rinvio su di un terreno assai scivoloso, o addirittura verso un esito forse scontato, probabilmente anche nella consapevolezza che *«tout comprendre, c'est tout pardonner»*.

E, forse, sono proprio questi ultimi rilievi a spiegare anche il perché in una sentenza senz'altro acculturata come quella in evidenza i giudici abbiano ridotto il promettente discorso sulla colpevolezza colposa e le sue radici costituzionali alla sola exigibilità del comportamento cautelativo da parte del reo. In tal modo, la pur sensibile Corte ha forse perso l'occasione di nutrire il diritto vivente delle acquisizioni di quella dottrina che maggiori energie ha nel tempo profuso per individuare il contenuto di tale categoria sistematica, la quale parrebbe richiamare ad un vigoroso sforzo di "personalizzazione" del versante soggettivo della responsabilità colposa, ed in specie un'indagine dei processi motivazionali – sia individuali che situazionali – che hanno spinto l'agente *hic et nunc* ad agire in quel certo modo²⁷. In questa

nella regola cautelare risulti in concreto coniugabile con la posizione assunta dall'imputato all'interno dell'azienda e con i poteri a questi conferiti», il che richiede al giudice una «un'adeguata analisi, idonea a focalizzare l'effettivo assetto operativo in cui è collocato l'agire dell'imputato, evitando automatismi ascrittivi sulla base della semplice valutazione della posizione di garanzia ricoperta da quest'ultimo».

²⁶ Per un ampio e recente quadro giurisprudenziale di tali aree di rilevanza (ad es.: infortuni sul lavoro, responsabilità medica, responsabilità del direttore del giornale, ecc.), v. E. DI SALVO, *Reato colposo*, cit., 161 ss., nonché, con particolare riferimento all'infortunistica sul lavoro, D. CASTRONUOVO, *Misura soggettiva e indici di rimproverabilità. Una critica alle concezioni ultra-normative della colpa*, in *Leg. pen.*, 7 febbraio 2025, 27 ss.

²⁷ Di recente, per un articolato tentativo di enucleare un primo catalogo di ipotesi personologiche-situazionali che potrebbero elidere od attenuare la colpevolezza colposa, v. D. CASTRONUOVO, *Misura soggettiva*, cit., 14 ss.

prospettiva, il giudice dovrebbe contemplare tre distinti momenti valutativi della condotta tenuta dal concreto reo colposo, sebbene, per vero, non univoci in dottrina risultino i criteri specifici del loro accertamento²⁸: quello della conoscibilità della regola cautelare poi violata; quello della riconoscibilità del pericolo per prevenire l'inveramento del quale l'ordinamento ha posto la predetta cautela; quello, infine, della esigibilità vera e propria del comportamento doveroso, ossia il vaglio della pratica capacità del soggetto in carne ed ossa di adeguare il proprio contegno alle pretese comportamentali espresse in astratto dall'ordinamento nelle regole cautelari. Ma di questo, come si avvertiva, non vi è traccia nella pronuncia.

4. Prospettive future: esigibilità e riforma del Codice della protezione civile

Termino il mio intervento con un rilievo proprio in tema di colpevolezza colposa, ed in specie di esigibilità, raccogliendo peraltro sul punto un dato che mi è parso di cogliere nella prima parte di questa tavola rotonda, che ha preceduto questa sessione penalistica. Se male non ho compreso, infatti, la dottoressa Gerardis stamani ci ha riferito che, in seno alla commissione ministeriale che a breve dovrebbe procedere ad emendare il Codice della protezione civile, sembra essere maturata l'intenzione di procedere in qualche modo alla tipizzazione normativa degli elementi di fatto che il giudice dovrebbe prendere in considerazione al fine di rendere il giudizio di concreta esigibilità del comportamento che il suddetto codice pretende, sul versante oggettivo, dai membri della Protezione civile. Una tale intenzione, di per sé, mi pare debba essere salutata con grande favore, dato che essa, seppure settorialmente, porterebbe a superare o quanto meno a rintuzzare in modo significativo la tradizionale obiezione di "opacità", di "inafferrabilità" che da sempre parte della dottrina oppone al riconoscimento della categoria della inesigibilità²⁹, e che del resto traspare – come poc'anzi si evidenziava – anche dalla sentenza sul disastro di Rigopiano.

Tuttavia, e sempre se male non ho inteso, nel discorso della dott.ssa Gerardis mi pare fosse assorbente il riferimento, quale fonte di ispirazione *de iure condendo*, alla giurisprudenza sin qui maturata sul tema. Naturalmente, nessuno revoca in dubbio che, nell'elaborare una nuova disciplina, il legislatore non possa esimersi dal

²⁸ Il riferimento è qui, soprattutto, a F. GIUNTA, *La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, spec. 109 ss., ad A. CANEPA, *L'imputazione*, cit., 195 ss., a M. GROTTI, *Principio*, cit., 302 ss., nonché, nella moderna manualistica, a F. PALAZZO, R. BARTOLI, *Corso di diritto penale, Parte generale*, 10^a ed., Giappichelli, Torino, 2024, 441 ss.

²⁹ Cfr., per tutti, F. MANTOVANI, G. FLORA, *Diritto penale*, cit., 350. V. anche, per ulteriori richiami a giudizi critici fondati sulla pretesa certezza del diritto penale, E. DI SALVO, *Reato colposo*, cit., 43 ss.

considerare il contributo offerto dal diritto vivente, pena, probabilmente, la tendenziale ineffettività delle disposizioni varate. Ma, forse, non è banale come sembra ricordare che, in un sistema liberal-democratico come è quello disegnato dalla nostra Costituzione, è compito del Parlamento, in quanto organo elettivo, quello di normare i fenomeni magari secondo il proprio indirizzo politico, oppure attingendo anche ad altre fonti del sapere: il che – vale la pena sottolinearlo – può del tutto legittimamente condurre al varo di previsioni normative sia in linea ma anche non in linea rispetto ai risultati regolativi ai quali, sino a quel momento, la giurisprudenza è magari pervenuta. Bene è stato detto, di recente, che il diverso modo di costruire le disposizioni di nuovo conio sulla scia della giurisprudenza – la così detta «legislazione *post factum*» – proietta potentemente all'esterno l'immagine di un «Legislatore che insegue il diritto giurisprudenziale, come alla ricerca di una legittimazione politica perduta»³⁰.

Una Politica forte, che voglia a pieno titolo svolgere la propria funzione, deve avere il coraggio di rammentarsi che titolare – ma allo stesso tempo responsabile – dello *ius puniendi* è e deve rimanere l'organo elettivo, e non solo nelle forme, pena la trasfigurazione fattuale del sistema costituzionale di ripartizione dei pubblici poteri. È la politica, la *buona politica* che deve casomai suggerire la via alla giurisprudenza, la quale poi, entro il proprio spazio di sorvegliata discrezionalità, sarà chiamata ad interpretare ed applicare la legge.

Ne sono consapevole: questa può sembrare – e forse lo è – affermazione passatista, battaglia di retroguardia, ma tra tutti i giuristi, soprattutto il penalista non può esimersi quanto meno dal tenerla in vita.

³⁰ Cfr. in questi termini N. PISANI, *Riflessioni sulla cd interpretazione tassativizzante nella giurisprudenza in materia penale*, in *Cass. pen.*, 2024, 2411.